

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

REGOLAMENTO DEI PARTECIPANTI

Approvato dal Consiglio di Fondazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione, con delibera del 03.07.2017

Art. 1 – Criteri di ammissibilità dei Partecipanti

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli Enti anche esteri che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, il tutto anche destinato a specifici scopi o impieghi, o con un'attività professionale.

I richiedenti devono possedere un'indiscussa probità ed onorabilità. A tal fine saranno esclusi i richiedenti che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

Non saranno ammessi Partecipanti ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I requisiti vengono valutati al momento della presentazione della domanda di ammissione.

I Partecipanti devono portare a conoscenza del Presidente della Fondazione tutti i fatti rilevanti ai fini della permanenza dei predetti requisiti. Il Consiglio di Fondazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i provvedimenti più idonei a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

La perdita del requisito di onorabilità delle persone fisiche costituisce motivo di esclusione.

Nel caso delle persone giuridiche il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante e da tutti gli amministratori. La perdita del requisito di onorabilità degli amministratori e del presidente, potrà, se non sanata tempestivamente, costituire motivo di esclusione.

Nel caso di società il requisito si estende ai soci che detengano quote superiori al 20%.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

Non sono ammessi a partecipare partiti politici, né organizzazioni con finalità di propaganda politica.

La qualità di Partecipante non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto.

L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non è compensata in alcun modo.

La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato salvo recesso o salvo il caso si verifichi una delle fattispecie di cui all'art. 14 dello Statuto.

Art. 2 - Contributi dei Partecipanti

I Partecipanti contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi sociali mediante contributi in denaro, o con l'attribuzione di diritti o beni ovvero con attività anche professionale.

Il valore degli apporti in natura dovrà essere attestato da idonea documentazione, approvata dal Consiglio.

La destinazione dell'apporto è decisa dal Partecipante e può essere destinata a specifici scopi o impieghi.

La misura minima del valore del contributo è pari ad € 2.000.

In caso di attività professionale, il Consiglio in fase di ammissione del Partecipante, determinerà il valore annuale dell'opera prestata.

Art. 3 - Procedura di ammissione

Coloro che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto debbono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:

a) Dati identificativi del soggetto richiedente:

- persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;

- persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, associazione, ente pubblico, ecc.), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante;

- una presentazione del soggetto ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal richiedente e delle finalità condivise con la Fondazione.

- tipologia e valore del conferimento; in caso di conferimenti diversi dai contributi in denaro, il valore del conferimento dovrà essere attestato da idonea documentazione che il Consiglio valuterà anche ai fini dell'attribuzione dei punti voto in assemblea.

Il Presidente sottoporrà la richiesta al Consiglio di Fondazione nella prima riunione utile; il Consiglio verificata l'assenza di motivi ostativi, dichiara l'ammissione del partecipante.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

Il Consiglio può disporre il diniego all'ammissione, oltre a ai casi in cui ravvisi l'assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il partecipante, per natura, stato, funzioni o attività, non risulti coerente o sinergico con le finalità strategiche della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è valida dal momento dell'accettazione della domanda.

Art. 4 - Partecipanti a Fondi Speciali

I Partecipanti che intendano costituire Fondi speciali previsti dall'art. 8 dello Statuto dovranno:

- aver assunto la qualifica di Partecipante a seguito del versamento del contributo a fondo di gestione o dotazione ai sensi dell'art. 1;
- costituire il fondo speciale mediante contributi nelle forme ammesse dallo statuto ai sensi degli art. 8 e 11 dello statuto definendone scopi
- nominare il proprio rappresentante nel comitato specifico di progetto

Art. 5 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione

La qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, in considerazione della volontà della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, dà diritto alla partecipazione all'assemblea dei Partecipanti e dà diritto ad almeno un voto.

Art. 6 - Convocazione dell'assemblea dei Partecipanti

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Fondatore promotore e i Partecipanti costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

L'assemblea dei partecipanti deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età, almeno una volta all'anno.

2. Di norma, l'assemblea è convocata nella sede della Fondazione.

3. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie poste all'ordine del giorno.

4. L'assemblea viene convocata, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso di cui al punto 3. comunicato preferibilmente con posta elettronica certificata, o, in alternativa, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 7 - Quorum costitutivi e deliberativi

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'Assemblea dei Partecipanti, per tutte le deliberazioni di sua competenza utilizza il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

I punti-voto a disposizione dell'Assemblea sono cento.

L'attribuzione dei punti voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali". In caso di attività professionale, il Consiglio in fase di ammissione del Partecipante determinerà il valore annuale dell'opera prestata da considerare per l'attribuzione dei punti voto.

Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alle contribuzioni ed agli impegni totali, erogati e da erogare, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, erogate alla data dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea.

Art. 8- Legittimazione a partecipare e votare - rappresentanza

1. Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, i Partecipanti in regola con i pagamenti dovuti alla Fondazione.
2. Il Fondatore e i Partecipanti possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante, deve essere trasmessa alla Fondazione prima dell'inizio dell'assemblea o se sottoscritta in forma autografa consegnata al Segretario verbalizzante in originale prima dell'inizio dell'assemblea.
3. Le deleghe dovranno essere conservate agli atti.
4. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il delegato non può, a sua volta, delegare.
5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, organi di controllo o di amministrazione della Fondazione.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

4. I Partecipanti e il Fondatore possono prendere parte all'assemblea anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Art. 9 – Svolgimento lavori e modalità di voto

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi possano liberamente formare il proprio convincimento ed esprimere altrettanto liberamente il proprio voto.
2. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono essere in contrasto con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
3. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, con le modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
4. Il voto segreto è ammesso solo quando la delibera abbia ad oggetto persone.
5. È ammesso il voto per corrispondenza purché sia espresso con documento firmato digitalmente trasmesso a mezzo pec.

Art. 10- Coordinatore e segretario – verbalizzazione

1. Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, alla designazione di un coordinatore tra i Partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.
2. L'assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
3. Spetta al Coordinatore dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, il regolare svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Coordinatore ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale di assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ove previsti e deve essere sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario o dal Notaio.
6. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea
 - b) l'identità dei partecipanti e la loro qualifica

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

c) l'ordine del giorno delle materie da trattare

d) le modalità e i risultati delle votazioni

e) in caso non vi sia unanimità, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato

f) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6. A cura del Presidente della Fondazione deve essere tenuto il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Il Libro prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato.

Art. 11- Trasparenza e Privacy

I dati personali e aziendali che vengono raccolti per l'ammissione dei Partecipanti saranno oggetto di trattamento e aggiornamento e inseriti in un archivio informatico denominato "Assemblea Partecipanti".

Finalità del trattamento: l'archivio è finalizzato principalmente al perseguimento degli obiettivi statuari, alla gestione amministrativa della fondazione e alla diffusione di comunicazioni istituzionali.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati è automatizzato e sono effettuate tutte le operazioni indicate dalla lettera a), del primo comma articolo 4 del Decreto legislativo n. 196/2003. In particolare, l'archivio è organizzato in modo tale da consentire la suddivisione dei dati.

Conseguenze di un eventuale rifiuto: l'eventuale rifiuto di fornire i dati in parola comporta la cessazione della qualità di partecipante.

Ambito di diffusione dei dati: l'elenco dei Partecipanti alla Fondazione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. Gli altri dati contenuti nell'archivio non saranno comunicati ad altre categorie di soggetti, pubblici e privati per motivi commerciali. Potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per finalità stabilite da leggi vigenti.

Diritti dell'interessato al trattamento: l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione o la cancellazione (art. 7 D.lgs n. 196/03).

Nome e domicilio del titolare e del responsabile: il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale. Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Operativo della Fondazione.